



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale Ordinario di FORLÌ  
UFFICIO AFFARI SEMPLICI

N. 671-2018 R.G. Modello 21

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  
(art. 408 e ss. c.p.p.)

Al Signor Giudice per le Indagini Preliminari  
Tribunale di FORLÌ

Atti relativi a [redacted]  
indagato per il reato di cui all'art.: 590 bis C.P.

Chiedo alla S.V. l'emissione di:

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

improcedibilità o improseguibilità dell'azione penale ex aa. 529 e 629 c.p.p.;

RISULTANDO DAGLI ATTI:

- nei fatti non emergono elementi di reato a carico di [redacted]. Le lesioni personali colpose riportate dal sig. [redacted], a seguito di sinistro stradale, sono state giudicate guaribili in giorni 10 dal Pronto Soccorso (U.O. PRONTO SOCCORSO, MEDICINA URGENZA, 118) dell'Ospedale di Forlì (FC). Successivamente [redacted] ha presentato altri due certificati di malattia intervallati da un periodo di sospensione di ventuno giorni. La documentazione medica rilasciata successivamente a quella dell'Ospedale di Forlì non risulta essere stata motivata con riscontri diagnostici tali da poter suffragare e quindi oggettivamente far perdurare la malattia.

Si rileva altresì che i certificati medici rilasciati successivamente a quello del Presidio Ospedaliero - U.O. pronto soccorso, medicina urgenza, 118 - di Forlì, non riportano un preciso ed essenziale giudizio clinico (diagnosi - risultanza di una complessa analisi di vari ordini di elementi che vengono ricercati, elaborati e concatenati in vari momenti: l'ordinata e completa raccolta dell'anamnesi, il rilievo dei segni attraverso l'esame obiettivo, la valutazione e interpretazione di essi, l'orientativo incasellamento nosografico del caso in esame, la critica discriminazione di quest'ultimo dagli altri quadri morbosi che possono in qualche modo simularlo o rispecchiarlo) e pertanto la carente formulazione della diagnosi pone dubbi sulla enunciazione razionale della prognosi e delle eventuali successive terapie.

In sintesi la durata della malattia non è superiore ai 10 giorni (prima certificazione medica), quindi non rientra nella fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art. 590 bis C.P. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) in riferimento all'art. 583 C.P..

Trattasi di reato perseguibile a querela di parte per il quale la stessa non è stata presentata.

In assenza di querela ed essendo la prognosi inferiore ai 40 giorni è venuta meno la procedibilità avanti al G.d.P. competente.

Con preghiera di trasmissione, all'esito, degli atti e di copia del provvedimento assunto a questo Ufficio.

Dispongo l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 dell' a. 335 c.p.p. nei termini di cui alla presente domanda di archiviazione.

Ossequi.

Forlì, 14 FEB. 2018

Il Pubblico Ministero  
D.ssa Federica MESSINA

ADDI 20 FEB. 2018  
DA IL CANCELLIERE



ESATTE E 576  
a w 16 PAGINE  
8/3/18

TRIBUNALE DI FORLÌ  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 671/18 RG PM  
N. 800/18 RG GIP

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE  
(art.554 c.p.p.)

Il Giudice, letti gli atti del procedimento sopra indicato e la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti

di: [redacted]

esaminata la stessa,;: pervenuta in data 20/2/2018

ritenuto che:

- Le ragioni esposte dal P.M. nella suddetta richiesta di archiviazione sono condivisibili;
- gli autori del reato sono ignoti e non vi sono elementi per proseguire le indagini;
- manca querela e non emergono reati perseguibili d'ufficio;
- è stata rimessa la querela;  la querela è tardiva;  l'illecito è prescritto;
- l'illecito è estinto per morte del reo;  manca l'elemento psicologico del reato;
- è intervenuta oblazione;
- è intervenuta oblazione ai sensi dell'art. 24 d.Lvo 758/94;
- non emergono elementi di reato;
- l'evento si è verificato per fatto esclusivo della persona offesa;
- il fatto non è previsto dalla legge come reato
- non vi sono elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio;
- le ritenute omesse sono state tempestivamente versate nei termini di cui al d.Lvo 211/94;

REPUBBLICA  
PRESSO TRIBUNALE DI FORLÌ  
26 FEB 2018  
PERVENUTO

Visto l'art. 554 c.p.p.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento

- dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di proroga indagini.
- Ordina la restituzione degli atti al P.M.
- anche per l'ulteriore corso
- dispone la revoca del sequestro e la restituzione
- dispone - fin d'ora, in caso di mancata restituzione per rifiuto o irreperibilità dell'avente diritto la vendita / la distruzione di quanto in sequestro, trattandosi di "bene deperibile e con custodia dispendiosa" / "bene non utilmente vendibile e non rivendicato".
- dispone, ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ la confisca di quanto in sequestro.
- atti in copia a \_\_\_\_\_

Forlì

TRIBUNALE DI FORLÌ  
DEPOSITO  
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

23 FEB 2018

Il Giudice Indagini Preliminari  
(Dott.ssa Monica Galassi)